

OPERATIVI GLI AUMENTI PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Il 5 febbraio 2015, l'INPS ha pubblicato la circolare n. 27, recante "Aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l'anno 2015" per gli iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26 della L. 335/1995.

In relazione a tutti gli iscritti alla suddetta Gestione, le aliquote contributive previdenziali (di finanziamento e di computo) aumentano.

Resta, con riguardo alla misura delle medesime, la tradizionale distinzione tra:

- soggetti iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati;
- soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione.

Per contro, la distinzione, all'interno di tali categorie, tra lavoratori "parasubordinati" – ossia lavoratori a progetto e categorie "assimilate" (collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali) – e lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA (i c.d. professionisti "senza Cassa") rileva, come sempre, sotto il profilo del riparto dell'onere contributivo e del soggetto obbligato al versamento della contribuzione, ma non più ai fini dell'applicazione di una differente aliquota.

Lo stesso Istituto conferma, infatti, che:

- per i lavoratori "parasubordinati", l'obbligo del pagamento dei contributi – da effettuare entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite modello F24 – resta posto in capo al committente (o all'associante in caso di associazione in partecipazione), sia per la quota a proprio carico, che rimane pari a 2/3 (o al 55% per l'associante), sia per la quota a carico del lavoratore, pari ad 1/3 (o al 45%);
- per quanto concerne i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria, l'onere contributivo resta completamente a carico degli stessi (fatta salva la facoltà di addebitare in fattura al committente una rivalsa del 4% dei compensi lordi) e deve essere assolto, con modello F24, alle scadenze per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

A differenza di quanto accaduto nel 2014 grazie al "blocco" previsto dalla L. 147/2013 a favore dei liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, quest'anno anche tali soggetti risultano invece interessati dall'incremento dell'aliquota.

Più precisamente:

- **per gli iscritti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie né pensionati** – siano essi collaboratori "parasubordinati" o lavoratori autonomi con partita IVA – **l'aliquota contributiva previdenziale per il 2015 è elevata al 30%, cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale** (per il finanziamento delle prestazioni di maternità, ANF, malattia e congedo parentale), **per un totale del 30,72%**;

- relativamente agli iscritti già pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota 2015 è stabilita in misura pari al 23,50% (a tali soggetti non si applica alcun contributo aggiuntivo assistenziale).

Le suesposte aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del **massimale annuo di reddito imponibile**, unico per tutti gli iscritti e pari, per l'anno in corso, a **100.324 euro**.

Viene, poi, fissato il minimale per l'accredito contributivo.

Va, infatti, tenuto presente che, nella Gestione separata, non è previsto un vero e proprio "minimale" di reddito, cioè un importo della base imponibile fino al quale i contributi sono comunque dovuti, indipendentemente dalla percezione di un reddito inferiore. **È, tuttavia, stabilito un importo minimo di contributi da versare al fine di maturare un'anzianità contributiva coincidente con tutto l'anno solare in cui sia stata svolta l'attività soggetta a contribuzione. In caso contrario, i mesi di contributi da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.**

Tale minimale si determina applicando le aliquote della Gestione separata al minimale di reddito per artigiani e commercianti, pari, nel 2015, a 15.548 euro. Ne consegue che, nell'anno corrente, detto valore è pari a 4.776,35 euro o a 3.653,78 euro, a seconda che si versino i contributi sulla base dell'aliquota del 30,72% o del 23,50%.

Si ricorda, infine, che, in virtù del c.d. principio di "cassa allargata", le aliquote contributive 2014 (28,72% e 22%) rimangono applicabili in relazione ai compensi corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi – i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente – fino al 12 gennaio 2015, per prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.

Studio Dott. Begni & Associati